

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

tra

La Società **Elettrica System Srl**, con sede in 20060 Pessano con Bornago (MI), Via Pacinotti n.37, P.IVA 04945750158, in persona dell'Amministratore Unico, Sig. Giampaolo Piffarerio, di seguito per brevità denominata "Appaltatore",

da una parte,

e

la Società **3A & M Srls**, con sede in 20149 Milano, Via Antonio Colonna 12, P.IVA 10877530963, in persona del suo Legale Rappresentante Sig. Abdelkader Mohamed Abdelm Ahmed, di seguito per brevità denominate "Subappaltatore",

dall'altra parte,

PREMESSO CHE

a) l'ATI costituita tra le società Elettrica System Srl (capogruppo) e la mandante Cometa Srl è risultata affidataria, da parte di ATS di Oggiono (di seguito per brevità denominata "ATS"), dei lavori di "Affidamento dei lavori di adeguamento alla normativa VV.F – D.M. 19 marzo 2015 – Terza Fase Sede di Oggiono (LC) Via 1° Maggio n.21/B" contratto rep 32 del 02/05/22 – CIG: 8938025390

b) che l'impresa Elettrica System intende subappaltare una quota delle lavorazioni di cui al menzionato contratto, entro il limite di legge dell'importo complessivo del contratto di lavori e previa autorizzazione della Stazione appaltante, all'Impresa 3A & M Srls;

c) che la medesima società è in possesso dei requisiti di qualificazione di ordine generale e speciale per l'assunzione in subappalto dei predetti lavori;

d) che il Subappaltatore riconosce di aver preso visione, e dichiara di ben conoscere e di accettare il contratto di ATS ed i relativi allegati di seguito elencati:

1. Requisiti qualità per prestazioni di servizio - Rev.0 del 1103/04
2. Politica etica, richiesta disponibilità ad audit SA8000, rinnovo impegno dei fornitori.
3. Piano operativo di sicurezza redatto da Elettrica System
4. Progetto del ponteggio redatto dallo Studio di Ingegneria e Architettura nella persona Arch. Roberto Cominetti
5. Elenco prezzi
6. Piano di sicurezza e coordinamento

Tali documenti, anche se non materialmente allegati al presente Contratto

di subappalto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e ad essi occorre fare riferimento per qualsiasi questione tecnica ed in ogni ipotesi di controversia. Resta peraltro inteso che in caso di contrasto tra le clausole dei predetti documenti e quelle del presente Contratto valgono le disposizioni di quest'ultimo;

e) il Subappaltatore ha preso visione dei luoghi e di ogni altra circostanza che può aver influito sulla determinazione del prezzo;

f) il Subappaltatore è edotto del fatto che, stante la sua natura derivata, il presente Contratto di subappalto subirà in generale tutte le sorti del Contratto d'appalto tra ATS e Elettrica System;

g) le condizioni economiche e le modalità di pagamento del presente Contratto di subappalto sono conformi a quanto prescritto nell'art. 105 Dlgs 50/2016 e s.m.i.;

h) non sussiste nei confronti del Subappaltatore alcuno dei divieti previsti dal Decreto Legislativo n.159 del 06/09/2011;

i) Il Subappaltatore fornirà all'appaltatore tutta la documentazione richiesta al fine di ottenere l'autorizzazione al presente contratto di subappalto, ai sensi e per gli effetti dall'art.21 della legge 13 settembre 1982 n.646 e dell'art. 105 Dlgs 50/2016;

l) non sussistono, tra il Subappaltatore e l'Appaltatore, forme di controllo e/o di collegamento a norma dell'art. 2359 Codice Civile.

Ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, vincolandone l'interpretazione e l'esecuzione.

ART. 2 - DEFINIZIONI

- "Ente Appaltante": ATS di Oggiono;
- "Appaltatore": Elettrica System
- "Subappaltatore": 3A & M Srls
- "Opere subappaltate": le opere indicate nel successivo art. 3 del presente contratto;
- "Ordine formale": Contratto da ATS all' Elettrica System rep n. 32 del 02/05/22 ed avente ad oggetto lavori di "Affidamento dei lavori di adeguamento alla normativa VV.F – D.M. 19 marzo 2015 – Terza Fase Sede di Oggiono (LC) Via 1° Maggio n.21/B"
- "Documenti d'appalto": insieme dei documenti regolanti nel dettaglio i rapporti contrattuali tra ATS e l'Appaltatore, aventi ad oggetto "Affidamento dei lavori di adeguamento alla normativa VV.F – D.M. 19 marzo 2015 – Terza Fase Sede di Oggiono (LC) Via 1° Maggio n.21/B", ed in particolare

quelli indicati dal n. 1 a 5 della lett. d) di cui alle premesse che precedono;
- “Cantiere”: tutte le aree interessate dai lavori.

ART. 3 – OGGETTO DEL CONTRATTO

3.1 Il presente contratto ha ad oggetto

1) Montaggio e smontaggio di ponteggio prefabbricato esterno ed interno, come da progetto allegato, a tubo e giunti montato in una ripresa rientranti nella categoria SOA OG1.

ART. 4 – ESECUZIONE DELLE OPERE

4.1 L'esecuzione delle opere dovrà avvenire con la migliore diligenza e perizia, a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore nei confronti da ATS, secondo quanto previsto nei Documenti d'appalto, nonché nel rispetto delle specifiche tecniche fornite dall'Appaltatore.

4.2 Il Subappaltatore eseguirà l'appalto in stretto collegamento con l'Appaltatore e, soltanto ove strettamente necessario e comunque previa autorizzazione dell'Appaltatore, con l'Ente appaltante e/o la Direzione dei Lavori dell'Ente appaltante.

4.3 Il Subappaltatore sarà tenuto a richiedere tutte le istruzioni e specificazioni che eventualmente si rendessero necessarie in fase esecutiva direttamente all'Appaltatore e, soltanto previo assenso di quest'ultimo, potrà rivolgersi direttamente all'Ente appaltante e/o alla Direzione dei Lavori dell'Ente appaltante.

4.4 Resta comunque inteso che il Subappaltatore non potrà apportare alcuna variazione o modifica rispetto a quanto previsto nei Documenti d'appalto, né comunque derogare a quanto ivi stabilito, nemmeno su disposizione o con l'assenso dell'Ente appaltante e/o della Direzione dei Lavori dell'Ente appaltante, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Appaltatore.

4.5 Eventuali variazioni o addizioni, ancorché eseguite dal Subappaltatore su disposizione dalla Direzione dei Lavori dell'Ente appaltante, che non siano state previamente autorizzate per iscritto dall'Appaltatore, non esonereranno il Subappaltatore dalle proprie responsabilità per difformità dell'opera eseguita rispetto alle obbligazioni contrattuali e comunque non attribuiranno al Subappaltatore alcun diritto né a maggiori compensi, né ad un differimento del termine di esecuzione. E' facoltà dell'Appaltatore chiedere la rimozione delle opere eseguite in difformità dal Subappaltatore, con oneri a carico di quest'ultimo.

4.6 Eventuali discordanze riscontrate dal Subappaltatore con riferimento alla documentazione tecnica allegata e/o richiamata al presente contratto dovranno essere tempestivamente segnalate dal Subappaltatore all'Appaltatore prima di procedere con i lavori ed al fine di ottenere indicazioni in merito da parte dell'Appaltatore. Qualora il Subappaltatore non si

attenga a queste disposizioni sarà obbligato a ripristinare le opere secondo le richieste dell'Appaltatore accollandosi tutti i costi relativi.

ART. 5 – VINCOLI DERIVANTI DALL'APPALTO PRINCIPALE

5.1 Il Subappaltatore assume a proprio carico, per la parte di propria competenza, ogni onere comunque gravante in capo all'Appaltatore in forza dei Documenti d'appalto e delle disposizioni vigenti in materia e si obbliga ad osservare e a permettere all'Appaltatore di osservare tutte le norme contenute nei Documenti d'appalto, fornendo all'Appaltatore tutta la documentazione che gli venisse richiesta nonché tutte le informazioni comunque necessarie per il rispetto degli obblighi gravanti su quest'ultimo.

ART. 6 – RESPONSABILE DEL SUBAPPALTATORE

6.1 Il Subappaltatore dovrà nominare, prima di procedere all'esecuzione dei lavori, un tecnico di propria fiducia che, in rappresentanza del Subappaltatore, sia responsabile del cantiere, del buon andamento dei lavori e della sicurezza sul cantiere, nonché dell'esecuzione ed attuazione del presente Contratto.

6.2 Il Responsabile così nominato dal Subappaltatore, che accetterà per iscritto la carica, dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni e prescrizioni impartite in corso d'opera dall'Appaltatore ed assicurare che tali disposizioni e prescrizioni siano regolarmente attuate, provvedendo a chiedere all'Appaltatore tutte le istruzioni che risultassero necessarie per la realizzazione dell'opera secondo le previsioni progettuali. A tal fine sarà presente sul cantiere per tutta la durata dei lavori dall'inizio fino alla consegna e si renderà comunque reperibile sino al collaudo definitivo delle opere.

6.3 Il nominativo del tecnico prescelto dovrà essere immediatamente comunicato all'Appaltatore, il quale si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di chiederne, in qualsiasi momento anche a lavori iniziati, l'allontanamento dal cantiere e la sostituzione.

ART. 7 – RESPONSABILE DELL'APPALTATORE

7.1 L'Appaltatore designa sin da ora proprio Responsabile per l'esecuzione ed attuazione del presente Contratto il legale rappresentante dell'impresa mandante, Sig. Giampaolo Piffarero, Via Pacinotti n. 35, Pessano con Bornago, tel. 02-95740041, al quale è conferito ogni più ampio potere di rappresentanza nei rapporti con il Subappaltatore. L'Appaltatore nomina altresì quali Assistenti di Cantiere i Sig. Bugjisha Alfred. E' facoltà dell'Appaltatore sostituire la persona sopra indicata, senza che il Subappaltatore possa sollevare eccezioni.

7.2 In forza del predetto mandato, il Responsabile dell'Appaltatore è abilitato ad intrattenere rapporti con il Subappaltatore, in nome e per conto dell'Elettrica System fino all'estinzione dei rapporti. In particolare, il Responsabile così designato potrà, a titolo esemplificativo e non limitativo, sottoscrivere in nome e per conto dell'Appaltatore con ogni più ampio pote-

re tutti gli atti consequenziali e/o necessari per la gestione ed esecuzione del Subappalto, impartire istruzioni in sede di esecuzione delle opere, ricevere dal Subappaltatore e/o trasmettere al medesimo tutta la documentazione inerente il Subappalto, agire in tutte le sedi competenti per la tutela dei diritti derivanti all'Appaltatore dal presente contratto.

7.3 Il mandato è conferito in via esclusiva. Il Subappaltatore si dichiara pertanto edotto del fatto che soltanto il sig. Giampaolo Piffarerio potrà rappresentare l'Elettrica System nei rapporti con il Subappaltatore.

ART. 8 - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E IGIENE DELL'AMBIENTE DI LAVORO

8.1 Il Subappaltatore dovrà ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze e mezzi d'opera, curandone l'attuazione sotto la propria esclusiva responsabilità.

8.2 Il Subappaltatore dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto nonché il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio dei piani di sicurezza sopra menzionati.

8.3 Il Subappaltatore deve esaminare, prima del loro impiego, tutte le macchine, attrezzature e materiali eventualmente messi a disposizione dall'Appaltatore, compresi quelli relativi alle opere provvisorie ed agli apprestamenti antinfortunistici in genere; nel caso ravvisi l'inidoneità delle macchine e delle attrezzature e della qualità dei materiali, nonché problematiche in ordine alle modalità di formazione delle opere e degli apprestamenti di cui sopra, il Subappaltatore è tenuto a darne immediata contestazione per iscritto all'Appaltatore.

ART. 9 - ULTERIORI ONERI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE

9.1 Il Subappaltatore assume espresso impegno:

- a) ad osservare scrupolosamente le prescrizioni dettate dall'art. 105 Dlgs 50/2016;
- b) a rendere tempestivamente edotto l'Appaltatore - ai sensi e per gli effetti della vigente normativa antimafia - di ogni variazione intervenuta nella propria composizione societaria;
- c) a trasmettere all'Ente appaltante, per il tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;
- d) a fornire l'elenco di tutti i dipendenti impegnati nell'esecuzione del Contratto, comunicando per iscritto e senza indugio ogni variazione nell'elenco medesimo;
- e) ad applicare in favore dei dipendenti medesimi il Contratto Collettivo

Nazionale in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, corrispondendo il trattamento economico e normativo ivi stabilito, e ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente relativamente all'assicurazione sociale dei propri dipendenti, sollevando di conseguenza l'Appaltatore da ogni responsabilità in materia;

f) a trasmettere all'Ente appaltante, per il tramite dell'Appaltatore, ai fini del pagamento dei lavori il documento unico di regolarità contributiva, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti e delle buste paga dei dipendenti che hanno operato sul cantiere nel periodo di riferimento, regolarmente quietanzate dagli stessi, con allegata dichiarazione, sottoscritta da ciascun operaio, che ne certifichi l'avvenuta ricezione e la correttezza dei dati riportati. La mancata trasmissione della documentazione richiesta ai precedenti capoversi, sarà causa di sospensione immediata ed improrogabile di tutti i pagamenti relativi al periodo menzionato fino alla consegna della documentazione stessa.

h) a consentire all'Ente appaltante e/o all'Appaltatore di prendere in qualsiasi momento visione e di ottenere copia dei libri paga, dei moduli Unilav, dei nulla-osta di avviamento al lavoro, delle ricevute dei versamenti effettuati agli Istituti previdenziali ed assicurativi e alla Cassa Edile, nonché di tutti gli altri documenti occorrenti ad un approfondito esame della sua regolarità nella corresponsione delle retribuzioni, nel versamento dei contributi ed in genere nella corretta, integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali;

i) a predisporre e mettere a disposizione del subappaltatore, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Il Subappaltatore accetta anche le eventuali variazioni derivanti dal coordinamento dei piani di sicurezza da parte dell'Appaltatore e assume, altresì, la responsabilità di ogni eventuale danno che in dipendenza dei lavori possa derivare alle cose e alle persone;

l) ad adempiere a tutte le altre incombenze di legge e a stipulare congrue polizze R.C.T. ed R.C.O., provvedendo a comunicare all'Appaltatore l'apertura di ogni singolo sinistro c/o la propria assicurazione;

m) ad ammettere in cantiere i lavoratori dipendenti solo se muniti di un documento di riconoscimento valido agli effetti di legge nonché del tesserino di riconoscimento appositamente predisposto dall'Appaltatore;

n) a prestare ogni migliore collaborazione al fine di far acquisire all'Appaltatore i certificati di adempimento, eventualmente richiesti dal committente principale. A tal fine, il Subappaltatore si impegna ad esibire entro i termini previsti agli enti preposti all'accertamento, la documentazione probatoria attestante l'assolvimento di tutti gli obblighi di legge e contrattuali di cui al presente articolo;

o) a provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura delle attrezzature in buono stato di conservazione ed uso ed in misura necessaria alla rapida e corretta esecuzione dei lavori. Tutti gli oneri relativi si intendono inclusi nei

prezzi contrattuali. Il Subappaltatore dovrà inoltre provvedere alla fornitura di tutto quanto necessario per l'esecuzione dei lavori, secondo le indicazioni dall'Appaltatore;

q) a disporre di adeguata assistenza tecnica ai lavori e direttiva dei propri dipendenti.

r) a provvedere, sopportandone le relative spese ed i conseguenti oneri, all'allestimento del cantiere (l'installazione ed il mantenimento della cartellonistica prevista) e la relativa custodia fino al termine ultimo delle opere e alla relativa consegna dell'area assegnata ad ATS;

s) saranno inoltre a totale ed esclusivo carico e spesa del Subappaltatore:

- i permessi e il pagamento dei relativi oneri di discarica dei materiali di risulta di scavo;

- la rimozione di tutte le opere provvisorie, dei materiali residui, dei detriti, nonché la pulizia ed il totale ripristino a Ultimazione Lavori delle aree interessate dai lavori, dai depositi e dalle installazioni di cantiere, incluso il carico e trasporto dei relativi detriti e rifiuti alle discariche autorizzate;

- la custodia del cantiere, dei materiali, dei mezzi d'opera estesa anche ai materiali ricevuti in consegna dall'Appaltatore, dal momento della presa in carico del cantiere;

- l'installazione, manutenzione ed esercizio di difese e segnalazioni diurne e notturne mediante transenne, cavalletti, cartelli, fanali, lampade, torce, ecc.,

- l'approvvigionamento degli indumenti e delle attrezzature antinfortunistiche in dotazione al proprio personale;

- assicurare buona accessibilità a tutti indistintamente i fronti di lavoro, in modo da consentire sopralluoghi e visite in qualsiasi momento, nonché il mantenere i cantieri ordinati;

- l'onere di equipaggiare ogni cantiere di adeguate cassette di pronto soccorso;

t) oltre a quanto sopra riportato, saranno a carico del Subappaltatore tutti gli oneri previsti nella documentazione di ATS di cui alle premesse.

Tutte le spese derivanti al Subappaltatore per l'osservanza degli obblighi sopra indicati, nonché gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque possano far capo al Subappaltatore per l'organizzazione, in condizioni di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi, per dare compiuti a regola d'arte i lavori oggetto del presente contratto, debbono intendersi compresi nei prezzi convenuti.

9.2 La violazione degli obblighi che precedono darà diritto all'Appaltatore di sospendere i pagamenti ai sensi del successivo articolo 11 e di risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo 19.

ART. 10 – RESPONSABILITA'

10.1 Il Subappaltatore dovrà curare l'attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità sia di natura civile sia di natura penale, di tutti i provvedimenti e le condizioni atti ad evitare infortuni delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché atti ad evitare danni ai beni pubblici e privati giuste le vigenti norme di Legge; a tali attuazioni dovrà provvedere, di sua iniziativa, escluso ogni intervento o suggerimento da parte dell'Appaltatore. Il Subappaltatore dovrà inoltre osservare e rispettare le misure di sicurezza predisposte dall'Appaltatore ai fini dell'incolumità individuale e collettiva e non rimuovere o modificare ponteggi, cartelli e quant'altro messo a disposizione dall'Appaltatore a scopo di sicurezza.

10.2 Il Subappaltatore si impegna pertanto sin d'ora a tenere indenne l'Appaltatore e ogni suo rappresentante da qualsiasi responsabilità al riguardo e per qualsiasi infortunio sul lavoro che dovessero subire i propri dipendenti e così per i danni che, per causa o colpa di detti dipendenti, potessero comunque derivare ai terzi o a dipendenti dell'Appaltatore.

ART. 11 – IMPORTO CONTRATTUALE

11.1 L'importo presunto del lavoro è stabilito in €. 3.000,00 (Euro tremila/00) non soggetto a IVA come disposto dall'art.17 ter comma 6 DPR 633/1972 comprensivo degli oneri sulla sicurezza pari a €. 70,00 (Euro settanta/00).

12. RISERVE

12.1 Eventuali ulteriori somme e/o maggiori oneri di qualsiasi natura potranno essere riconosciuti al Subappaltatore soltanto se e nella misura in cui saranno riconosciute all'Appaltatore da ATS con le medesime modalità. A tal fine il Subappaltatore dovrà comunicare all'Appaltatore per iscritto, tempestivamente e comunque in tempo utile per l'iscrizione negli atti contabili di riferimento, tutte le circostanze e gli eventuali documenti giustificativi posti a fondamento delle richieste medesime.

12.2 Il riconoscimento delle somme di cui al punto 12.1 che precede è subordinato alla positiva e definitiva conclusione della procedura amministrativa avviata da ATS in relazione alla liquidazione degli importi dovuti: il Subappaltatore sin d'ora rinuncia espressamente a promuovere qualsivoglia azione nei confronti dell'Appaltatore sino alla completa definizione della procedura.

12.3 Il mancato riconoscimento da parte di ATS, in tutto o in parte, degli importi richiesti dal Subappaltatore nelle forme sopra indicate determinerà il venir meno di qualsivoglia responsabilità, a qualsiasi titolo, dell'Appaltatore.

ART. 13 – CONTABILITA'

La contabilizzazione a misura dei lavori avverrà per mezzo di stati di avanzamento in concomitanza con quelli redatti da ATS, a seguito verifica in

contraddittorio con il nostro responsabile di cantiere dei lavori effettivamente realizzati

Dal S.A.L. verranno dedotti, eventuali penali e/o multe, e conseguentemente emessa l'autorizzazione a fatturare.

14. FATTURE E PAGAMENTI

14.1 Le fatture saranno emesse previa autorizzazione di cui all'art. 13 che precede da parte dell'Appaltatore. Tale autorizzazione dovrà essere allegata alla fattura.

14.2 Le fatture dovranno essere intestate ed inviate ad Elettrica System Srl e dovranno contenere l'indicazione del numero di Contratto, il numero CIG, la causale di fatturazione, la banca di appoggio, i codici ABI, CAB, IBAN ed il numero del conto corrente del Subappaltatore.

14.3 L'importo della fattura sarà determinato nella misura autorizzata dall'Appaltatore secondo quanto previsto nei punti 11 e 13 che precedono, al netto delle ritenute di garanzia di cui al successivo articolo 15.

14.4 Il pagamento della fattura è subordinato alla consegna da parte del Subappaltatore di:

-) tutta la documentazione che certifichi la corretta esecuzione delle opere (compresi formulari relativi allo smaltimento del rifiuto) come previsto per legge

-) documentazione a dimostrazione di aver adempiuto al versamento di quanto dovuto per retribuzioni, relativi oneri fiscali e contributi in favore degli Enti previdenziali ed assicurativi, inclusa la Cassa Edile, con riferimento ai dipendenti impiegati per l'esecuzione del presente contratto;

in difetto, il pagamento verrà sospeso, senza maturazione di interessi, sino all'avvenuto adempimento di quanto sopra da parte del Subappaltatore. Le somme così trattenute saranno poste a garanzia degli adempimenti medesimi.

14.5 I pagamenti verranno effettuati con acconto 30% al termine del montaggio e saldo a 90 gg df fm dallo smontaggio del ponteggio.

ART. 15 – RITENUTA DI GARANZIA

15.1 non prevista

ART. 16 - TEMPI DI ESECUZIONE

16.1 Il presente contratto ha validità a far data dalla sottoscrizione e sino al 02/12/2022.

16.2 Il Subappaltatore si obbliga sin d'ora a sottoscrivere i successivi atti di rinnovo del presente contratto che verranno comunicati dall'Appaltatore successivamente alla prima scadenza contrattuale e comunque nel termine di 15 giorni prima della scadenza di volta in volta fissata per l'ultimazione delle opere precedentemente affidate.

16.3 Il Subappaltatore si obbliga ad eseguire le opere affidate con i successivi atti di rinnovo alle medesime condizioni e ai medesimi prezzi concordati con il presente contratto.

16.4 Il presente contratto e i successivi atti di rinnovo si intenderanno comunque privi di effetti, senza necessità di comunicazione o disdetta, dal giorno in cui l'Appaltatore darà comunicazione del raggiungimento dell'ordinato per un corrispettivo complessivamente pari alla somma per cui ATS ha autorizzato il subappalto.

16.5 Il tempo utile per dare ultimati i lavori oggetto del presente contratto di subappalto sarà quello determinato dal cronoprogramma lavori redatto ai sensi dell'art. 16.6 che segue.

16.6 Il cronoprogramma lavori verrà redatto e concordato tra l'Appaltatore ed il Subappaltatore, e sottoscritto per accettazione da entrambi.

16.7 Il completamento dei lavori dovrà essere comunicato all'Appaltatore per iscritto.

16.8 L'esecuzione dei lavori subappaltati non potrà essere sospesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Ente appaltante e/o dell'Appaltatore.

16.9 Il Subappaltatore non potrà opporsi né avanzare richieste di compensi e/o indennizzi in relazione ad eventuali ordini di sospensione e ripresa dei lavori per qualsiasi ragione emessi dall'Ente appaltante e/o dall'Appaltatore.

16.10 In caso di ritardi nell'esecuzione dei lavori affidati in Subappalto rispetto alle previsioni del Cronoprogramma principale, l'Appaltatore potrà, a suo insindacabile giudizio, assegnare al Subappaltatore un congruo termine per il recupero del ritardo, oppure far eseguire a terzi parte delle lavorazioni affidate al Subappaltatore, al fine del rispetto dei Cronoprogrammi, addebitandone l'eventuale maggior costo al Subappaltatore.

16.11 All'ultimazione effettiva dei lavori subappaltati verrà redatto, da parte dell'Appaltatore, un apposito verbale in duplice copia sottoscritto anche dal Subappaltatore. Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori subappaltati coincida con quella generale dei lavori, il verbale di ultimazione principale farà fede anche nel rapporto di subappalto.

ART. 17 – PENALE PER RITARDO

17.1 In caso di ritardo nell'esecuzione delle opere rispetto ai termini contrattuali assegnati, l'Appaltatore avrà facoltà di applicare a carico del Subappaltatore tutte le penali previste dal CSA di ATS, che il Subappaltatore dichiara di conoscere.

17.2 Tale penale verrà applicata anche nell'ipotesi in cui la necessità di rifare o di modificare parte delle opere subappaltate per esecuzione non perfetta o incompleta abbia causato a sua volta un ritardo nell'esecuzione delle opere oggetto del contratto principale, tale da determinare

l'applicazione di una penale da parte dell'Ente appaltante.

17.3 Il Subappaltatore autorizza espressamente l'Appaltatore a ritenere l'importo delle penali maturate dai pagamenti a lui spettanti, operando la relativa compensazione.

17.4 L'Appaltatore avrà comunque diritto, oltre all'incameramento delle penali, all'integrale risarcimento del maggior danno subito.

ART. 18 - VARIAZIONI

18.1 Il Subappaltatore ha l'obbligo di eseguire, agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto, tutte le variazioni e addizioni ordinate espressamente e per iscritto dall'Appaltatore, in particolare in quanto scaturenti da modifiche tecniche al progetto o alle modalità di esecuzione impartite dall'Ente Appaltante.

ART. 19 – VERIFICHE DEI LAVORI

19.1 L'Appaltatore si riserva la facoltà di verificare l'esecuzione dei lavori subappaltati anche in corso d'opera.

19.2 La verifica finale dei lavori sarà effettuata entro 5 giorni lavorativi dalla loro ultimazione, dandone regolare preavviso al Subappaltatore, restando comunque inteso che l'accettazione definitiva delle opere avverrà soltanto dopo il collaudo positivo effettuato da parte dell'Ente appaltante.

19.3 L'elenco degli eventuali vizi o manchevolezze da eliminare verrà comunicato in forma scritta con appositi Verbali di Segnalazione Anomalie al Subappaltatore, il quale si obbliga alla relativa eliminazione nel rispetto del termine stabilito dall'Appaltatore. Qualora il Subappaltatore non provveda all'eliminazione dei vizi e manchevolezze contestate nel termine assegnato, l'Appaltatore potrà far eseguire a terzi le lavorazioni necessarie, addebitando i relativi costi al Subappaltatore.

19.4 L'eventuale presa in consegna anticipata dell'opera da parte dell'Appaltatore, rispetto al termine di ultimazione o a quello di collaudo, non costituisce anticipata positiva verifica o accettazione dell'opera stessa.

19.5 Il Subappaltatore è altresì tenuto ad eliminare tutti gli eventuali vizi o manchevolezze che fossero rinvenuti in occasione della verifica dell'ultimazione dei lavori e/o in fase di collaudo da parte della Stazione appaltante, nel rispetto del termine a tal fine specificamente stabilito.

ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

Il Subappaltatore non potrà cedere o subappaltare a sua volta, neppure parzialmente o di fatto, le lavorazioni oggetto del presente contratto e di quelle oggetto dei successivi atti di rinnovo.

ART. 21 – DANNI

21.1 Il Subappaltatore assume la responsabilità delle opere subappaltate dalla consegna fino al collaudo.

21.2 Nei casi di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore ha diritto di regresso nei confronti del Subappaltatore e di essere tenuto indenne da questo, in relazione all'operato del Subappaltatore stesso, a norma di legge.

21.3 Il Subappaltatore garantisce che tutti i mezzi, strumenti ed apparecchiature impiegati nell'esecuzione delle opere sono in buone condizioni di funzionamento ed idonei ad assolvere le loro funzioni nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

21.4 Il Subappaltatore provvederà a tenere indenne l'Appaltatore da qualsiasi richiesta risarcitoria avanzata dall'Ente appaltante e/o da terzi per danneggiamenti comunque connessi all'esecuzione delle lavorazioni di cui al presente Contratto e per vizi e difetti dei lavori ovvero per mancato, tardivo o inadeguato adempimento del Subappaltatore agli obblighi comunque gravanti sul medesimo in forza del presente contratto e delle disposizioni normative vigenti ovvero per mancato apprestamento dei necessari accorgimenti atti ad evitare danni provocati da ogni evento atmosferico, anche successivamente alla chiusura del cantiere.

21.5 Il Subappaltatore dichiara di essere assicurato per la responsabilità civile verso terzi con polizza n. 400446762 emessa da Assicurazione Generali Spa

ART. 22 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.

22.1 L'appaltatore provvederà a depositare presso ATS copia originale del presente contratto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dei lavori oggetto del subappalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105, comma 7 del Dlgs 50/2016.

22.2 L'appaltatore deve trasmettere inoltre ad ATS, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici nonché copia del Piano di Sicurezza, fatte pervenire dal Subappaltatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 Dlgs 50/2016

ART. 23 – CUSTODIA DEL CANTIERE E DEI MATERIALI

23.1 Il Subappaltatore è tenuto a provvedere, alla custodia dei materiali ad esso consegnati dall'Appaltatore.

ART. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto potrà essere risolto dall'Appaltatore ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1453 e ss. del Codice Civile.

24.1 RISOLUZIONE ESPRESSA

E' in facoltà dell'Appaltatore di risolvere il contratto, dietro semplice comunicazione al Subappaltatore ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, da inviarsi a mezzo di raccomandata A/R o a mezzo PEC, per i seguenti motivi:

a) qualora il Subappaltatore risulti inadempiente agli obblighi contrattuali previsti ai seguenti articoli del presente contratto: art. 4 "Esecuzione delle Opere", art. 5 "Vincoli Derivanti dall'Appalto Principale", art. 6 "Responsabile del Subappaltatore", art. 8 "Prevenzione degli Infortuni e Igiene dell'Ambiente di Lavoro", art. 9 "Ulteriori Oneri a Carico del Subappaltatore", art. 10 "Responsabilità", art. 18 "Variazioni", art. 20 "Divieto di Cessione del Contratto e di Subappalto", art. 23 "Custodia del Cantiere e dei Materiali", art. 27 "Tracciabilità dei flussi Finanziari".

b) qualora il Subappaltatore perda i requisiti prescritti per l'assunzione di appalti pubblici;

c) per atto di autorità, nel caso di diniego, revoca o annullamento dell'autorizzazione al subappalto e nel caso di risoluzione del Contratto d'appalto;

d) qualora il Subappaltatore non provveda alla stipula ed al rinnovo della polizza R.C.T. e R.C.O..

24.2 DIFFIDA AD ADEMPIERE

L'Appaltatore potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile, qualora, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni, trasmessa al Subappaltatore tramite raccomandata A/R o PEC, quest'ultimo, entro detto termine:

a) non elimini o comunque ponga rimedio alle difformità rispetto a quanto previsto dai Documenti d'appalto e/o alle contestazioni mosse a suo carico;

b) non ponga rimedio al ritardo rispetto ai termini stabiliti nel Cronoprogramma;

c) non provveda al pagamento dei salari e degli stipendi dei propri dipendenti e/o non adempia agli obblighi concernenti i versamenti agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, degli importi e dei contributi loro spettanti per legge o per contratto collettivo.

d) il Subappaltatore modifichi la propria compagine societaria e nei 30 giorni successivi all'intervenuta modifica non provveda a darne comunicazione al Subappaltatore, fornendogli contestualmente la documentazione antimafia e le dichiarazioni ex art. 80 Dlgs 50/2016 aggiornate;

24.3 Nel caso di risoluzione del presente Contratto dipendente, anche indirettamente, dal fatto del Subappaltatore, spetterà al Subappaltatore soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, salvo il risarcimento dei danni e maggior costi che eventualmente l'Appaltatore dovesse subire per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza del Subappaltatore. E' facoltà dell'Appaltatore sospendere ogni pagamento nei confronti del Subappaltatore.

24.4 All'atto della risoluzione ed in ogni ipotesi di controversia tra le parti, il Subappaltatore rilascerà immediatamente il cantiere, rinunciando espres-

samente sin da ora ad invocare qualsivoglia tutela possessoria o cautelare relativamente al cantiere medesimo.

ART. 25 – RECESSO DAL CONTRATTO

25.1 E' facoltà dell'Appaltatore di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, mediante comunicazione da inviarsi al Subappaltatore a mezzo di raccomandata A/R o via PEC.

ART. 26 – REVISIONE PREZZI

26.1 E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art.1664, primo comma, del codice civile.

ART. 27 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il SUBAPPALTATORE è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora il SUBAPPALTATORE non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto.

Gli estremi comunicati dal SUBAPPALTATORE sono i seguenti:

BANCO CREDITO COOPERATIVO MILANO
Filiale/Agenzia MILANO 3 di Milano Viale Monza 158
IBAN: IT27G0845301602000000221896

La persona delegate ad operare su di esso è:

- 1) ABDELKADER AHMED ABDELMAKSoud MOHAMED nato in Egitto il 18/11/1986 Cod. Fiscale BDLHMD86S18Z336M;
- 2) CIULLO TONI nato a Tricase (LE) il 28/05/1976 - Cod. Fiscale CLLT-NO76E28L419M;

ART. 28 - FORO COMPETENTE

28.1 Per ogni controversia inerente l'interpretazione, l'applicazione e l'esecuzione del presente contratto foro competente è quello di Milano.

28.2 La designazione attribuisce a detto foro carattere di esclusività, con espressa esclusione di fori alternativi e concorrenti.

ART. 29 - CLAUSOLA SOSPENSIVA

29.1 Il presente contratto avrà efficacia fra le parti a seguito di intervenuta approvazione e/o autorizzazione da parte dell'Ente Appaltante ai sensi della normativa di legge vigente in materia.

ART. 30 – DISPOSIZIONI FINALI

30.1 Per quanto non è espressamente previsto e derogato dal presente contratto di subappalto, valgono, in quanto applicabili le norme di cui agli artt. 1655 e segg. del Codice Civile e le altre norme di legge applicabili.

ART. 31 – ALLEGATI

Sono allegati al presente contratto di subappalto e ne formano parte integrante:

1. Requisiti qualità per prestazioni di servizio - Rev.0 del 1103/04
2. Politica etica, richiesta disponibilità ad audit SA8000, rinnovo impegno dei fornitori.
3. Piano operativo di sicurezza redatto da Elettrica System
4. Progetto del ponteggio redatto dallo Studio di Ingegneria e Architettura nella persona Arch. Roberto Cominetti.
5. Elenco prezzi
6. Piano di sicurezza e coordinamento

Si precisa che, in caso di discordanza tra i documenti sopra elencati, sarà data priorità secondo l'ordine in cui sono elencati nel presente articolo.

Milano, li 18/07/2022

L'APPALTATORE

IL SUBAPPALTATORE

* * *

Le parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. di approvare espressamente, dopo averle rilette singolarmente, tutte le disposizioni contenute negli articoli: 4) "Esecuzione delle opere", 5) "Vincoli derivanti dall'appalto principale", 6) "Responsabile del Subappaltatore", 7) "Responsabile dell'Appaltatore", 8) "Prevenzione degli Infortuni e igiene dell'ambiente di lavoro", 9) "Ulteriori oneri a carico del Subappaltatore", 10) "Responsabilità", 11) "Importo contrattuale", 12) "Riserve", 13) "Contabilità", 14) "Fatture e Pagamenti", 15) "Ritenuta di garanzia", 16) "Tempi di esecuzione", 17) "Penale per ritardo", 18) "Variazioni", 19) "Verifiche dei lavori", 20) "Divieto di cessione del contratto e di subappalto", 21) "Danni", 22) "Oneri a carico dell'Appaltatore", 23) "Custodia del Cantiere e dei Materiali", 24) "Risoluzione del Contratto", 25) "Recesso dal Contratto"; 26) "Revisione prezzi", 27) Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 28) "Foro competente", 29) "Clausola sospensiva".

L'APPALTATORE

IL SUBAPPALTATORE
